



Visto il Capo Settore

## IL RETTORE

- VISTO** il decreto rettorale n. 18795 del 4 luglio 2013 con cui è stato emanato il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell'8 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTE** le proposte di modifica avanzate dal Consiglio di Scuola di Dottorato nella seduta dell'8 marzo 2016;
- VISTO** il parere favorevole a dette modifiche espresso dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 14 marzo 2016,
- VISTO** il parere favorevole con modifiche espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 marzo 2016;
- VISTA** l'approvazione con modifiche espressa dal Senato Accademico nella seduta del 4 aprile 2016;

## DECRETA

### Art. 1

Sono emanate le seguenti modifiche del *Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca* promulgato con D.R. n. 18795 del 4 luglio 2013:

L'art. 19- *Redazione della Tesi* - è così modificato:

1. Il titolo accademico di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a conclusione del corso di dottorato, a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero, su autorizzazione del collegio dei docenti, in altra lingua. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.
3. La tesi è valutata da almeno due docenti ***o esperti della materia*** di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni al Collegio dei docenti e ai soggetti convenzionati e /o consorziati, di seguito denominati valutatori.
4. I valutatori vengono nominati, per ciascun dottorando, dal Collegio dei Docenti, almeno 30 giorni prima del termine del ciclo.
5. Entro il termine del ciclo, tutti i dottorandi, con eccezione di coloro i quali abbiano usufruito di periodi di sospensione da recuperare, fanno pervenire la tesi e gli allegati di cui al comma 2 al Coordinatore, che ne cura la trasmissione tempestiva ai valutatori.
6. Entro 30 giorni dalla chiusura del ciclo i valutatori, ***trasmettono per iscritto all'ufficio preposto i giudizi analitici sulla tesi*** proponendo o l'ammissione alla discussione pubblica o il

rinvio per un periodo di sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. I giudizi sono trasmessi al Coordinatore e al candidato e alla **Commissione Giudicatrice**.

**7. Nel caso in cui i giudizi dei valutatori siano fra loro opposti dirime il contrasto il Collegio Docenti.**

8. Trascorso l'eventuale periodo di rinvio, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, nuovamente richiesto dal Coordinatore, e reso alla luce delle correzioni o integrazioni.

9. Durante l'eventuale periodo di rinvio, **di cui ai commi 6 del presente articolo e al comma 6 dell'art. 25**, il dottorando non ha diritto all'erogazione della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario e, fino al momento dell'esame finale, prolunga il suo status di dottorando con conseguente possibilità di accesso alle strutture necessarie per il completamento della sua attività di ricerca.

10. Fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo, l'ammissione alla discussione pubblica della tesi è subordinata al deposito da parte del dottorando della tesi finale in formato elettronico nell'archivio aperto di Ateneo, secondo le modalità e le scadenze definite dagli uffici competenti.

11. Il dottorando all'atto del deposito della tesi in formato elettronico, ai fini della tutela e sfruttamento economico delle proprietà industriali e/o delle opere dell'ingegno, potrà chiedere al Collegio che la tesi venga resa liberamente consultabile solo dopo un periodo di tempo non superiore a 36 mesi. Gli uffici competenti provvederanno agli adempimenti previsti dalla normativa vigente relativa al deposito legale dei documenti e nella banca dati ministeriale.

L'art. 20 - *Esame finale* - è così modificato:

1. L'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca consiste in una pubblica discussione sostenuta dal candidato avanti la Commissione giudicatrice di cui all'art. 21, avente per tema la sua tesi finale, previamente esaminata dai valutatori di cui all'art. 19.

2. Il Rettore, può autorizzare, la discussione in video conferenza, su richiesta motivata **del Coordinatore**.

3. Le discussioni pubbliche delle tesi si tengono di norma nei mesi di dicembre e gennaio, salvo rinvio di cui all'art. 19 comma 6.

4. In caso di rinvio, la discussione pubblica si deve tenere, di norma, entro 2 mesi dal deposito del nuovo parere da parte dei valutatori.

5. In caso di assenza all'esame finale il dottorando si considera giustificato nel caso di malattia o di forza maggiore. In tali casi, dietro presentazione da parte dell'interessato di idonea documentazione attestante la causa dell'assenza, è ammesso a discutere la tesi non appena cessato l'impedimento.

6. In caso di assenza ingiustificata il dottorando decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

L'art. 21 - *Commissione giudicatrice* - è così modificato:

1. La Commissione giudicatrice per l'esame finale è nominata dal Rettore con decreto, su proposta formulata dal Collegio dei docenti almeno 30 giorni prima della fine del ciclo. Contestualmente è stabilito il calendario dei lavori. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicizzato sul sito web di Ateneo.

2. La Commissione nominata per ciascun ciclo, fatto salvo quanto previsto dal comma **4** del presente articolo, ha il compito di esaminare sia i dottorandi ammessi alla discussione secondo le normali scadenze sia i candidati incorsi in rinvio da parte dei valutatori.

3. La Commissione è composta da tre componenti scelti **tra professori universitari e ricercatori**, di cui almeno **un** professore di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti

ai settori scientifico-disciplinari cui fa riferimento il Corso. Almeno un componente deve appartenere all'Università. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere purché esterni all'Università e non docenti universitari. Non possono far parte della Commissione i valutatori.

4. Esclusivamente nel caso di Dottorati articolati in curricula, il Collegio dei docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente, composte di docenti ed eventualmente di esperti esterni particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.

5. La presidenza della Commissione giudicatrice è assunta dal professore di fascia più elevata con la maggiore anzianità nel ruolo, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano d'età.

6. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta senza l'attribuzione di un punteggio. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

7. In caso di giudizio negativo il dottorando decade dallo status di dottorando perdendo il diritto di discutere nuovamente la tesi.

8. I titoli rilasciati al termine di Corsi che fanno parte della Scuola di dottorato di cui all'art.23 manterranno la formulazione prevista con la sola aggiunta della dicitura "Scuola di dottorato dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca".

Nell'art. 25 -*Norme transitorie ed entrata in vigore*- è aggiunto il seguente comma 6:

6. Esclusivamente per i dottorandi del XXIX ciclo, almeno 3 mesi prima della chiusura del ciclo il Collegio dei docenti esamina lo stato di avanzamento del lavoro di tesi e delibera l'ammissione alla valutazione esterna o il suo posticipo di 6 mesi, trascorsi i quali la tesi è comunque sottoposta ai valutatori. Contestualmente vengono nominati i valutatori per ciascun dottorando.

Entro 30 giorni dal ricevimento della tesi i valutatori **trasmettono per iscritto all'ufficio preposto i giudizi analitici sulla tesi** proponendo o l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo di sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. I giudizi sono trasmessi al Coordinatore e al candidato e alla **Commissione Giudicatrice**.

## Art. 2

Le modifiche entrano in vigore dal giorno di pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.



IL RETTORE

Prof.ssa Maria Cristina Messa